

L'onorevole Casolini non è presente: s'intende che vi abbia rinunciato.

Segue un emendamento dell'onorevole De Cesare, il quale propone:

Dopo la parola: scelto, sostituire: dall'Ufficio o dagli Uffici elettorali comunali, dai presidenti nella sera precedente all'elezione nelle categorie seguenti, ecc.

L'onorevole De Cesare ha facoltà di parlare.

DE CESARE. Io vorrei che il presidente costituisse l'ufficio elettorale nella sera precedente col nominare il segretario insieme con gli scrutatori designati in questo articolo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavagnari.

CAVAGNARI. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BERTOLINI, *relatore*. D'accordo col Governo la Commissione accetta l'emendamento proposto dall'onorevole Libertini Gesualdo in questo senso, che cioè all'articolo 52-*quater* al numero 1^o dopo le parole: « i cancellieri, i vice-cancellieri », si aggiungano: « gli aggiunti di cancelleria » e poi si continui: « ed i segretari degli uffici giudiziari della provincia ».

PRESIDENTE. Ma l'emendamento dell'onorevole Gesualdo Libertini non era precisamente questo.

BERTOLINI, *relatore*. È vero, ma egli ha dichiarato che ritirava l'emendamento presentato, esprimendo il desiderio che Governo e Commissione accettassero quello che ho testè esposto.

Quanto all'onorevole De Cesare, lo pregherei di non insistere nel suo emendamento, perchè, se per combinazione, il presidente non riesce a scegliersi il segretario nella vigilia, nessun inconveniente v'è che lo scelga anche la mattina dell'elezione.

Ad ogni modo noto che il presidente non ha da annunziare la scelta del segretario se non nel momento della costituzione dell'ufficio. Dunque basta che esso sia scelto prima di quel momento: se il presidente l'avesse anche scelto prima, a chi lo potrebbe confidarlo? A se stesso soltanto. (*Si ride*).

PRESIDENTE. Mi pare che ci fosse anche da correggere un errore.

BERTOLINI, *relatore*. È un semplice errore di stampa. Nella aggiunta da fare a questo articolo, dopo il numero 4^o deve dirsi: « La enumerazione delle prime tre categorie non implica ordine di prece-

denza *fra di loro* (naturalmente non rispetto alla quarta) per la designazione ». Insomma bisogna aggiungere le parole: « fra di loro ».

PRESIDENTE. L'onorevole Gesualdo Libertini non mantiene allora il suo emendamento, ma accetta la modificazione proposta dal relatore.

LIBERTINI GESUALDO. Precisamente.

PRESIDENTE. L'onorevole De Cesare mantiene il suo emendamento?

DE CESARE. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Allora pongo a partito l'articolo 52 *quater* con le modificazioni enunciate dall'onorevole relatore, e cioè con l'aggiunta delle parole: « gli aggiunti di cancelleria » al numero 1. e delle parole: « tra di loro » al capoverso dopo il numero 4.

(È approvato).

Do lettura del nuovo art. 52 *quinquies*, concordato tra Governo e Commissione:

« Con dichiarazione scritta in carta libera ed autenticata da notaio, ogni candidato, che sia il deputato uscente del collegio o per il quale sia stata fatta la dichiarazione, di cui al seguente articolo, ovvero in suo luogo persona all'uopo autorizzata in forma autentica, ha diritto di designare tanto presso l'ufficio di ciascuna sezione, quanto presso l'ufficio centrale, due suoi rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente in caso d'impedimento, assenza od allontanamento del primo, scegliendogli tra gli elettori del collegio compresi nella lista dei giurati od in possesso di una delle condizioni contemplate nell'articolo 2 della legge vigente. La dichiarazione dei rappresentanti presso l'ufficio delle sezioni è presentata al segretario comunale, che ne rilascia ricevuta, fino al mezzogiorno del sabato precedente l'elezione o posteriormente, ma sempre prima dell'apertura della votazione, al presidente dell'ufficio della sezione. Per i rappresentanti presso l'ufficio centrale la dichiarazione deve essere presentata, verso rilascio di ricevuta, entro il mezzogiorno della domenica, in cui avviene la elezione, alla cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione trovasi il comune capoluogo del collegio.

« È condizione per l'esercizio dell'anzidetto diritto di designazione la presentazione, contemporanea alla designazione dei rappresentanti, del tipo della scheda parimenti autenticata da notaio da introdursi nella busta a norma dell'articolo 65.

« Detto tipo può portare stampato un contrassegno anche figurato o colorato e